

Sentenza del 05/03/2020 n. 177 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

IMU - La pretesa fiscale fondata unicamente sull'evidenza che il nucleo familiare (coniuge non separato e figli) abbia dimora abituale e residenza altrove non è fondata - Sussiste.

Massima:

La pretesa fiscale fondata unicamente sull'evidenza che il nucleo familiare (coniuge non separato e figli) della contribuente non avesse stabilito la propria dimora abituale e residenza nell'immobile in cui quest'ultima aveva trasferito la propria residenza e per il quale reclamava l'esenzione non è fondata. In difetto di una primazia tra i coniugi (cfr.: [art. 143](#) e [art. 144 Cod. Civ.](#)), non è dato presuntivamente ritenere se la dimora abituale della famiglia della contribuente sia quella collegabile alle risultanze anagrafiche del marito o sia quella collegabile alle risultanze della moglie e cioè della contribuente medesima, così come non si può escludere che, stante la possibilità accordata ai coniugi dalla legge, la contribuente abbia voluto fissare una dimora abituale nell'abitazione per cui è causa, diversa da quella dove l'ha voluta fissare il proprio coniuge.

Testo:

Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, la contribuente impugnava la sentenza n. 102/19, emessa in data 04/05.03.2019 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo Sez. I, con la quale, in una alla condanna alla refusione delle spese di lite, era stato rigettato il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU - anno 2013.

A fronte di una sentenza che aveva condiviso la pretesa dell'ente comunale, sull'articolato rilievo che la sola elezione di residenza nell'immobile per cui è imposizione non sia sufficiente ad ivi dimostrare la dimora abituale della contribuente e che quest'ultima, a fonte della contestata richiesta di esenzione da parte dell'ufficio, non aveva, a mezzo dei documenti versati in atti, dimostrato una tale abituale dimora e, in particolare, non aveva dimostrato che ivi dimorasse il proprio nucleo familiare, l'appellante, nei debiti termini gravatori, ripercorsi i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, deduceva l'erroneità della statuizione, innanzi tutto, a motivo del fatto che il primo giudice non aveva divisato la dedotta nullità dell'atto di accertamento per difetto di motivazione, laddove il suo presupposto sostanziale era stato indicato nel fatto che per abitazione principale dovesse intendersi solo l'immobile ove il nucleo familiare avesse stabilito la dimora abituale e la residenza (così non fornendo elementi ad una più penetrante difesa), quindi, per aver fatto governo della normativa di riferimento, laddove, pur avendo riscontrato il possesso dell'immobile da parte della contribuente e la elezione di residenza di quest'ultima nello stesso, non aveva ritenuto, in presenza di un rapporto coniugale (come nel caso di specie), che entrambi i coniugi, residenti in comuni diversi, possano godere dell'aliquota agevolata in materia di IMU, con riferimento ai rispettivi immobili adibiti ad abitazione principale da parte di ciascuno.

Ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni, qui devolute, ed in considerazione delle tardive eccezioni (in quanto non riportate nella parte motiva dell'atto di accertamento) dell'ufficio, non mancava poi di dedurre, e confortare di relativa documentazione a riprova, circostanze varie a conferma della effettiva utilizzazione, quale abitazione principale, dell'immobile in questione.

A sostegno della gravata sentenza, si costituiva in giudizio l'ufficio, il quale ribadiva che per godere dell'esenzione in argomento (abitazione principale) occorre che il contribuente fissi, con la sua, anche la residenza del proprio nucleo familiare e che, comunque, nel caso in esame non ricorrano elementi tali per ritenere che la contribuente non avesse appunto in L'Aquila, presso la casa del coniuge, la propria dimora abituale.

Il ricorso veniva trattenuto a decisione all'esito della pubblica udienza del 11.02.2020. L'appello è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi. La pretesa fiscale (veggasi l'atto impugnato) si fonda unicamente sul fatto che, nel periodo d'imposta per cui è causa, il nucleo familiare (coniuge non separato e figli) della contribuente non avesse stabilito la propria dimora abituale e residenza nell'immobile in cui quest'ultima aveva trasferito la propria residenza e per il quale reclamava l'esenzione, da ciò volendosi arguire che la sua dimora abituale non fosse appunto, in detto immobile, bensì presso quello del marito, sito in altro comune e già oggetto di esenzione.

Ebbene, come già riconosciuta dalla giurisprudenza di questa stessa CTT, un tale assunto, pienamente recepito nella impugnata sentenza, fondato su tale sola evidenza (non risulta agli atti che l'ente, al di là della riscontrata residenza, abbia fatto qualsivoglia ulteriore accertamento al riguardo), non è idoneo a sorreggere la qui contestata pretesa non foss'altro per la valenza equivoca e/o ambivalente di essa evidenza, atteso che, in difetto di una primazia tra i coniugi (cfr.: [artt. 143 e 144 Cod. Civ.](#)), non è dato presuntivamente (come è nel caso di specie) ritenere se la dimora abituale della famiglia della contribuente sia quella collegabile alle risultanze anagrafiche del marito o sia quella collegabile alle risultanze della moglie e cioè della contribuente medesima, così come non si può escludere che, stante la possibilità accordata ai coniugi dalla legge (cfr.: [artt. citt.](#)), la contribuente abbia voluto fissare una dimora abituale nell'abitazione per cui è causa, diversa da quella dove l'ha voluta fissare il proprio coniuge.

In altri termini, in difetto, ed *in primis*, della prova che la contribuente, quand'anche per il tramite del proprio coniuge, abbia già beneficiato dell'agevolazione prevista per la prima casa con riguardo all'abitazione di residenza di quest'ultimo, non si può negare alla medesima quella agevolazione per l'abitazione di che trattasi.

Né a tal riguardo si può dubitare del fatto che una simile prova incombe a chi la pretesa fiscale voglia far valere, posto che a favore della contribuente milita una attestazione "pubblica" (per di più riscontrata a monte) che ne giustifica la relativa presunzione.

Ma v'è poi, ed *in secundis*, che la moglie, tanto quanto il marito (cfr.: artt. citt.) ha la libertà di fissare la propria abituale dimora in un luogo diverso da quello in cui la intende fissare il coniuge e né si può credibilmente sostenere, violando così libertà financo di rango costituzionali in tema di famiglia, che in una simile ipotesi nessuno dei due coniugi potrebbe avvalersi del beneficio in questione o, peggio, che ad avvalersene sia solo il coniuge di sesso maschile.

Non sfugge a questo giudice che, per altro verso, una simile interpretazione della norma fiscale potrebbe prestarsi ad intenti evasivi, ciò nondimeno il medesimo ritiene che, ove un tale intento voglia ed anzi debba essere perseguito, il relativo accertamento, il cui onere, a fronte di una certificazione, non può che ricadere sull' *ei qui dicit*, e cioè a dire sul soggetto portatore della pretesa fiscale, non può essere fondato sulla sola diversa residenza del coniuge (maschio) del contribuente.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vengono tassate a carico dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione, definitivamente pronunciando sull'interposto appello, così decide: in accoglimento dell'appello, annulla l'atto impugnato.

Condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 370,00, per il primo grado, ed in euro 450,00, per il secondo grado, oltre accessori ed oneri di legge.